

Spettabile

**Ministero dell'Economia e delle
Finanze**

Direzione 4 – Ufficio 4

C.a. Dott. Mango

C.a. Dott. Ruggiero

Brescia, 20 aprile 2014

**Oggetto: Osservazioni alla consultazione pubblica per l'attuazione
della direttiva 2013/34/EU**

Spettabile Ministero dell'Economia e delle Finanze,

con riferimento alla consultazione pubblica in oggetto sono a fornirvi le mie osservazioni, al fine di contribuire alla redazione definitiva del nuovo testo normativo.

Lo scrivente Silvio Piccinelli intende presentare le seguenti informazioni in forma personale, in quanto professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, al numero 2128.

Si forniranno indicazioni di carattere generale di commento al testo, che prescindono dal contenuto della Direttiva, nonché commenti sul recepimento nel sistema normativo nazionale delle disposizioni contenute nella Direttiva.

In particolare, vorrei rappresentare quanto segue:

**1. Decreto in merito alle disposizioni in materia di trasparenza dei
pagamenti**

Il presente decreto introduce una specifica relazione necessaria per descrivere i pagamenti ottenuti dai governi per imprese che operano in determinati settori.

Ritengo che la dimensione delle imprese oggetto del provvedimento sia adeguata e le imprese siano già dotate della struttura dimensionale per far fronte all'adempimento richiesto. Si sottolinea tuttavia che le informazioni richieste, in luogo di una specifica relazione, potevano altresì essere fornite nell'ambito della nota integrativa al Bilancio d'esercizio, prevedendo uno specifico requisito informativo.

Ritengo inoltre che tale relazione potrebbe inoltre ospitare una sezione relativa alle erogazioni delle società nei confronti dei partiti e delle fondazioni politiche, dando trasparenza a quanto richiesto dall'art. 7 della L. 195/1974.



La legge citata richiede infatti l'iscrizione in Bilancio dei contributi, e la prassi identifica ciò nella menzione in Nota Integrativa, mentre l'indicazione in una separata relazione fornirebbe maggiore informativa.

2. Disposizioni per intermediari finanziari

Non si ritiene di proporre osservazioni sul decreto in oggetto.

3. Tabella di comparazione degli articoli del Codice Civile in materia di Bilancio d'esercizio

In merito alle proposte di modifica ed integrazione del Codice Civile, lo scrivente fa presente quanto segue:

A. Art. 2357-ter (Disciplina delle azioni proprie)

Lo scrivente propone di specificare un principio di valutazione delle azioni proprie al costo di acquisto o, in alternativa, al valore nominale.

In particolare, iscrivendo la riserva al valore nominale, sarebbe possibile scindere la componente di valore, che andrebbe a pareggiare la corrispondente quota di capitale sociale detenuto nella forma di azioni proprie, dalla differenza (rispetto al valore nominale), la quale potrebbe costituire oggetto di una singola distinta posta del passivo di stato patrimoniale.

B. Art. 2423 (Redazione del Bilancio)

Lo scrivente concorda con l'impostazione di indicare il rendiconto finanziario quale parte essenziale del Bilancio, pur ravvisando come nei successivi articoli venga solo parzialmente fornito uno schema di rendiconto finanziario da adottare.

Si propone, al fine di una maggiore chiarezza, di inserire un riferimento ai principi contabili ed in particolare al principio OIC 10, che tratta il tema in forma precisa.

Lo scrivente non ritiene necessario proporre uno schema rigido di rendiconto finanziario, come è in alternativa proposto per lo stato patrimoniale ed il conto economico, poiché la prassi ha da tempo sviluppato una struttura di rendiconto finanziario in grado di chiarire le dinamiche finanziarie dell'impresa.

L'indicazione contenuta nell'art. 2425-ter si ritiene sufficiente con riferimento ai principi fondanti, i quali potrebbero tuttavia trovare opportuna spiegazione nell'ambito di uno specifico articolo di legge.

C. Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio)

Nell'ambito della revisione degli articoli del Codice Civile in materia di Bilancio d'esercizio si propone la modifica di alcune inesattezze lessicali presenti nel testo normativo, nonché una più chiara indicazione delle deroghe di cui al comma secondo.

– Adeguamenti terminologici (art. 2423-bis, primo comma)



In primo luogo, al comma primo, lett. 2) l'indicazione di "utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio" è da ritenersi fuorviante, in quanto la determinazione dell'utile è un procedimento più complesso, difficilmente correlabile con il concetto di realizzazione.

Infatti, l'utile d'esercizio è influenzato sia da componenti monetarie, che da componenti non monetarie, le quali sono di incerta "realizzo". A tal fine, per una maggiore chiarezza, la sostituzione del termine "utili" con l'indicazione del termine "ricavi" sarebbe più opportuna, oppure, al fine di mantenere il medesimo concetto, l'indicazione di "ricavi e costi".

Analogamente a quanto sopra, al comma primo, lett. 3) si ritiene non corretta l'indicazione di "dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio", poiché negli articoli seguenti i termini "proventi" ed "oneri" sono utilizzati solamente con riferimento alle componenti di natura finanziaria e di natura straordinaria, e non per la gestione caratteristica dell'impresa.

Si propone quindi, nell'ambito del presente aggiornamento, di sostituire la frase citata con la frase seguente: "dei ricavi, proventi e dei costi e degli oneri di competenza dell'esercizio".

Infine, alla seguente lett. 4) del primo comma, viene utilizzato il termine "perdite di competenza dell'esercizio", concetto non coerente in materia di principi di redazione del bilancio, poiché analogamente al precedente caso in maniera di utile, la quantificazione delle perdite è un procedimento complesso.

Si propone quindi di sostituire la frase "perdite di competenza dell'esercizio" con la seguente "componenti negativi di competenza dell'esercizio".

– Deroghe alla modifica dei criteri di valutazione (art. 2423-bis, secondo comma)

La direttiva n. 2013/34/UE, così come emanata dai competenti organi comunitari, richiedeva una più chiara definizione delle deroghe relative alla modifica dei criteri di valutazione; tuttavia nell'ambito del presente aggiornamento normativo tale specificazione non viene proposta.

Si ritiene opportuno invece fornire un'indicazione dei "casi eccezionali" i quali richiederebbero una modifica dei criteri di valutazione.

In particolare, l'aggiornamento normativo potrebbe indicare alcune circostanze, che richiedano una modifica dei criteri di valutazione, fissando alcuni dei principi che restringano il numero di casistiche a cui sarebbe applicabile il presente articolo.

In particolare, si propone l'adozione di un testo del secondo comma nelle seguenti modalità: "[...] sono consentite in casi eccezionali, ove il criterio di valutazione applicato non risponda alla prassi delle valutazioni adottate in similari circostanze oppure conduca ad un'errata quantificazione del valore diversa di almeno un terzo rispetto alla precedente valutazione".





D. Art. 2424 (Contenuto dello Stato Patrimoniale)

Con riferimento alla struttura dello Stato Patrimoniale, si propongono le seguenti modifiche o si richiedono i seguenti chiarimenti:

– Adeguamenti terminologici

Analogamente ai casi citati in precedenza si ritiene opportuno proporre una modifica terminologica della voce "D – Debiti", in quanto non è corretto indicare il termine "esigibili" con riferimento ai debiti della società.

L'esigibilità è condizione tipica di un credito, diversamente da un debito. Utilizzare tale concetto per valutare un debito della società significa porsi con ottica terza rispetto al redattore del bilancio, che contraddice i criteri di formazione del bilancio d'esercizio.

Per tale motivo si propone che il termine "esigibili" venga sostituito con il termine "scaduti", il quale risulta essere più oggettivo.

– Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Lo scrivente chiede di chiarificare le motivazioni dell'inserimento di una riserva per la copertura dei flussi finanziari attesi, che non risulta adeguatamente motivata: lo scopo di tale riserva sarebbe infatti la copertura da possibili passività generate dagli strumenti finanziari derivati detenuti dall'impresa.

Qualora la riserva fosse dedicata alla copertura di passività legate a strumenti finanziari derivati, non è chiara la motivazione per cui nell'ambito della voce "B – Fondi per rischi ed oneri" sia stato indicato un nuovo fondo denominato "*Strumenti finanziari derivati passivi*", il quale dovrebbe essere movimentato non solo per il *fair value* dello strumento finanziario, bensì anche per le perdite stimate.

La costituzione di un fondo è infatti operazione più semplice della destinazione a riserva, in quanto consente di accantonare risorse in maniera più agevole anche in corso d'esercizio.

Inoltre, sembra che tale riserva costituisca un anticipo di scelte gestionali destinate ad avere impatto su futuri esercizi e, in quanto tali, non prevedibili da parte dei redattori del bilancio d'esercizio.

Alla luce della recente re-introduzione della normativa penale in tema di falso in bilancio, si ritiene che tale riserva possa prestarsi ad impugnative strumentali, nonché a letture speculative del bilancio.

La scelta di destinare utili, ovvero di procedere alla costituzione di una nuova riserva deve tenere conto del *set* informativo disponibile per i redattori del bilancio al momento della sua redazione, mentre i flussi finanziari attesi sono solo l'esito di una stima da quantificarsi nel tempo.

– Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Lo scrivente ritiene opportuno specificare il valore di iscrizione della riserva, se la riserva debba essere iscritta al valore nominale delle azioni ovvero al corrispettivo di acquisto.



Nel primo caso sarebbe necessario specificare un'ulteriore voce, la quale possa quantificare la differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni proprie ed il valore nominale delle stesse.

Sarà altresì necessario un coordinamento con l'OIC, al fine di valutare l'adozione di un nuovo principio contabile OIC 28, il quale tratti specificamente il tema.

– Strumenti finanziari derivati passivi

L'indicazione degli strumenti finanziari derivati passivi nell'ambito dei fondi per rischi ed oneri preclude una possibilità di rivalutazioni e svalutazioni nelle modalità indicate al seguente art. 2425.

E. Art. 2425 (Contenuto del Conto Economico)

Con riferimento alla struttura del Conto Economico, si propongono le seguenti modifiche o si richiedono i seguenti chiarimenti:

– Proventi ed oneri straordinari

Lo scrivente ritiene altresì di proporre alcune modifiche con riferimento alla nuova struttura del conto economico, così come indicata nel nuovo articolo del Codice Civile.

L'aggiornamento normativo prevede infatti l'eliminazione della sezione dei "proventi ed oneri straordinari", i quali d'ora in poi dovranno essere indicati all'interno dei costi e dei ricavi della gestione caratteristica, ovvero nell'ambito della gestione finanziaria, se afferenti alla stessa.

Si evidenzia tuttavia che la gestione delle imprese origina sovente componenti straordinarie dovute ad errori di imputazione o di competenza, quali ad esempio l'indicazione di sopravvenienze per variazione di poste patrimoniali.

Ad esempio, lo storno di fatture da ricevere non correttamente imputate nel passato esercizio genera una sopravvenienza attiva nell'esercizio successivo.

Ritengo quindi opportuno, a fronte dell'eliminazione della gestione straordinaria, evidenziare nei rimanenti conti alcune sezioni che possano evidenziare le variazioni di questa tipologia, i quali costituiscono gran parte delle partite straordinarie.

Sarebbe quindi da valutare nell'ambito dei ricavi l'indicazione una voce "A6 – componenti positivi non di competenza", nella quale possano essere indicati i componenti di reddito derivanti da circostanze straordinarie.

Ugualmente si propone la creazione della voce di costo "B15 – componenti negativi non di competenza", la quale possa accogliere le sopravvenienze passive.

– Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non è chiara l'indicazione delle svalutazioni e rivalutazioni con riferimento agli strumenti finanziari derivati.



In particolare, l'indicazione degli stessi nello Stato Patrimoniale risulta essere chiara per gli "strumenti finanziari derivati attivi", i quali costituiscono un'attività della società e possono avere svalutazioni o rivalutazioni.

Gli strumenti finanziari derivati passivi vengono, al contrario, inseriti nei fondi per rischi ed oneri. Non è quindi possibile ipotizzare una loro rivalutazione o svalutazione, bensì meramente un ulteriore accantonamento o un utilizzo del fondo (se in aumento del valore).

La disposizione andrebbe quindi verificata con quanto al precedente art. 2424 del Codice, poiché assumerebbe maggiore valore se gli strumenti finanziari derivati passivi fossero iscritti tra i debiti quali passività finanziarie.

F. Art. 2425-ter (Rendiconto Finanziario)

Analogamente a quanto indicato al precedente art. 2423, si ritiene opportuna l'indicazione dei principi di redazione del rendiconto finanziario.

G. Art. 2426 (Criteri di Valutazione)

Le modifiche apportate alla nota integrativa appaiono di facile comprensione.

Tuttavia l'indicazione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, nonché per i debiti richiede un'ulteriore indicazione delle modalità di applicazione del costo ammortizzato, facendo riferimento alla quota annua di diminuzione del valore delle attività e passività.

Sarebbe necessario un criterio, il quale spieghi che l'ammortamento vada effettuato al tasso contrattuale.

Con riferimento al paragrafo sui derivati il suo recepimento dalla direttiva fornisce chiarezza sulla riserva di patrimonio netto, pur inserendo un ulteriore vincolo alla distribuzione di utili non sempre di facile quantificazione.

H. Art. 2427 (Contenuto della Nota Integrativa)

Lo scrivente concorda con l'indicazione dei conti d'ordine nell'ambito della nota integrativa, nelle modalità descritte.

L'indicazione dei "singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali", di cui al primo comma n. 13 richiede tuttavia una definizione degli stessi, in quanto il venire meno della sezione dedicata ai proventi ed oneri straordinari non fornisce indicazioni di quali voci debbano essere indicate.

Lo scrivente concorda inoltre con l'indicazione di più informazioni in merito ai rapporti con gli amministratori, includendo i crediti tra i valori da indicare, ai fini di una maggiore trasparenza dei rapporti tra parti correlate.

Si concorda inoltre con gli altri inserimenti proposti, ivi incluso lo spostamento dei fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

I. Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata)

Non viene modificato lo schema di bilancio abbreviato, il quale dovrebbe essere maggiormente correlato con la dimensione dell'impresa.

Lo scrivente concorda con l'impostazione di eliminare la rettifica diretta degli ammortamenti e delle svalutazioni dalle voci dell'attivo, rendendo più omogenea la valutazione rispetto al bilancio ordinario.

La modifica delle informazioni contenute nella nota integrativa di cui al quinto comma indica un contenuto informativo che in gran parte riflette il contenuto attuale della nota integrativa abbreviata.

Lo scrivente indica tuttavia che l'eliminazione della lett. 5) nel riferimento normativo consente di non indicare le partecipazioni di una società, a danno della trasparenza del bilancio.

A. Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese)

Lo scrivente concorda con l'impostazione adottata, al fine di semplificare gli adempimenti per le società di capitali di ridotta dimensione.

Si suggerisce tuttavia di prevedere alcune sezioni per l'indicazione in calce delle informazioni richieste, le quali necessitano della possibilità di essere introdotte in forma discorsiva.

Autorizzo la pubblicazione delle presenti osservazioni al pubblico.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito

Cordialmente

Dott. Silvio Piccinelli

Dottore Commercialista in Brescia

